

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14)

NORME DI PROCEDURA

Innanzitutto è da dire che il Legislatore ha previsto un procedimento unitario di accertamento della crisi e dell'insolvenza (disciplinato al Titolo III della Parte I; artt. 26-55; vi sono, prima, dei principi di carattere processuali generali alle Sezioni III e IV del Capo II del Titolo I della Parte I; artt. 7-11); un unico contenitore in cui convergono tutte le domande, anche contrapposte, di tutti gli interessati (creditori, pubblico ministero, debitore), di modo che il Giudice possa adottare la soluzione più appropriata per la risoluzione crisi o dell'insolvenza, rispettando il principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate. E non è un caso anche il punto ove la disciplina processuale è inserita: all'inizio, subito dopo aver trattato delle "*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*". In tal modo il Legislatore ha voluto evitare in radice i problemi di coordinamento tra le varie procedure che adesso si pongono, viste le molteplici procedure concorsuali in essere: una su tutti la sovrapposizione tra procedura di concordato preventivo e istanza di fallimento.

Detto questo, iniziamo a dare alcuni principi:

Art. 7) Tutte le domande di regolazione della crisi o di dichiarazione di insolvenza devono essere trattate con urgenza ed unitariamente e, in caso di più domande, il Tribunale deve trattare in via prioritaria quelle dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti di risoluzione della crisi e ristrutturatori, rispetto a quelli disgregatori o liquidatori (ovviamente purché nel piano sia indicata la convenienza per i creditori e la domanda non sia inammissibile). Il Tribunale, inoltre, può, su istanza dei soggetti interessati (sul punto vedi artt. 37 e 38) – nel caso in cui le domande di regolazione della crisi non siano accolte – disporre l'apertura della liquidazione giudiziale, qualora accerti lo stato di insolvenza; la liquidazione giudiziale è aperta altresì quando il Tribunale revochi i termini per la proposta di concordato preventivo (vedi art. 44).

Art. 8) La durata delle misure protettive non può durare oltre 12 mesi.

Art. 9) non c'è sospensione dei termini feriali (salvo alcuni casi specifici) ed è obbligatorio il patrocinio di un legale.

Art.10) Tutte le comunicazioni con (e dalla) procedura sono digitali (addirittura è previsto che gli organi della procedura attivino un domicilio digitale, dandone all'interessato tempestiva conoscenza, ai creditori che non hanno l'obbligo di averlo – ad esempio ad una persona fisica – ai soggetti residenti all'estero e al debitore e al suo legale rappresentante); le comunicazioni ai soggetti per il quali la legge prevede che abbiano un domicilio digitale e non lo hanno o non l'hanno comunicato si fanno in cancelleria (allo stesso modo si procede nel caso in cui la comunicazione via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario).

Art. 11) Vi è giurisdizione italiana quanto in Italia è situato il centro degli interessi principali¹ del debitore o una sua dipendenza² (salve le convenzioni internazionali e le disposizioni di settore della Unione Europea: ad esempio enti creditizi e imprese di assicurazione).

Art. 26) Il fatto che l'imprenditore abbia all'estero il centro principale dei suoi interessi (ed anche se egli sia già assoggettato all'estero ad una procedura analoga), non esclude la giurisdizione italiana se in Italia egli ha una dipendenza. Tale disposizione dovrebbe aver risolto la *querelle* interpretativa secondo cui la giurisdizione italiana sussiste(va) anche se solo l'imprenditore aveva in Italia beni. E' irrilevante, ai fini della giurisdizione, il trasferimento all'estero del centro principale degli interessi nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura, ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Artt. 27 e 28) E' competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali³; se la procedura è relativa ad impresa in amministrazione straordinaria e a gruppi di imprese di rilevante dimensione, è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese.

¹ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 848 del 2015, "il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".

L'articolo, poi, prosegue, individuando una presunzione di "centro degli interessi principali" (che qui si riporta per completezza, ma che è parzialmente diversa da quella di cui all'art. 27, ma sul punto vedi *infra*):

"Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza".

² Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE n. 848 del 2015 per "dipendenza" si intende "qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni".

³ Il comma 3 prevede che:

"Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

- a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;*
- b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;*
- c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante".*

Come per la giurisdizione, la competenza non muta se il trasferimento del centro degli interessi principali è intervenuto entro l'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura, ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Artt. 29, 30, 31 e 32) Il Tribunale dichiara la propria incompetenza con ordinanza trasmessa al Tribunale competente, il quale – se non ritiene di dover sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza – prosegue il giudizio. Da notare che il comma 3° prevede che se l'incompetenza è dichiarata dalla Corte di Appello a seguito di reclamo, il giudizio di reclamo (per tutte le altre questioni diverse dalla competenza) deve essere riassunto dinanzi alla Corte di Appello competente; da qui potrebbe dedursi che non è possibile, per le parti, proporre regolamento di competenza avverso l'ordinanza che nega o conferma la competenza.

I conflitti positivi di competenza sono risolti in favore del primo Tribunale che si è pronunciato per primo; il secondo, nel caso, può sollevare il conflitto dinanzi alla Corte di Cassazione, altrimenti trasmette tutti gli atti al primo.

In ogni caso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti dinanzi al Tribunale incompetente.

Il Tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione è competente per tutte le altre azioni che ne derivano.

Artt. 33, 34, 35 e 36) La liquidazione giudiziale può essere aperta anche entro un anno dal momento in cui l'imprenditore ha cessato l'attività, che coincide con la cancellazione dal registro dalle imprese (per questo è obbligatorio mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno dalla cancellazione); se non iscritti, dal momento in cui si ha notizia di tale cessazione. L'imprenditore cancellato non può avere accesso alla procedura di concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione.

Vi sono alcune norme sulla possibilità dell'erede di chiedere la liquidazione giudiziale.

In caso di morte dell'imprenditore la procedura di liquidazione concorsuale prosegue nei confronti degli eredi, o, a, seconda dai casi, del curatore dell'eredità giacente.

Artt. 37 e 38) Solo il debitore può domandare di avere accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere proposta dal debitore, dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, dai creditori e dal pubblico ministero (quest'ultimo "*in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza*", che a lui deve essere segnalata dall'autorità giudiziaria ogni qual volta sia dalla medesima rilevata "*nel corso di un procedimento*").

Artt. 39 e 40) Con la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il debitore deve depositare tutta una serie di documenti contabili; nonché una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori (ivi inclusa “*idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi*”), nonché una relazione su tutti gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel quinquennio anteriore; insomma il Legislatore vuole permettere fin da subito al Tribunale di conoscere tutti gli elementi necessari e rilevanti per gestire la crisi, nonché acquisire ogni elemento idoneo per capire se le sue proposte siano idonee o meno. La domanda si propone con ricorso e il tribunale decide in composizione collegiale.

Solo la domanda del debitore è soggetta a pubblicità (entro il giorno successivo essa è comunicata, d'ufficio, al registro delle imprese e deve essere iscritta, indicando le eventuali misure protettive richieste, entro l'ulteriore giorno successivo), ad evitare che la pubblicità di domande infondate possano arrecare danno all'impresa. La domanda è trasmessa al PM.

Uno degli aspetti rilevanti è (qualora si tratti di liquidazione giudiziale e la domanda sia ad istanza di un soggetto diverso dal debitore) che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione è effettuata via PEC (da trarre dal registro delle imprese o dal registro INI-PEC); se la notifica non avviene per causa imputabile al destinatario, essa è effettuata “*mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359⁴. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo*”; se invece la notifica via PEC non è possibile per cause non imputabili al destinatario, allora, essa si esegue presso la sede (risultante dal registro delle imprese, ovvero, per i soggetti non iscritti, presso la residenza) e, in caso negativo, con il deposito presso la casa comunale (in sostanza: ai sensi dell'art. 140 c.p.c.).

Art. 41) Disciplina il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale; nulla da dire, se non che il procedimento è snello e celere e sono state abolite tutte le formalità che non attengono al rispetto del principio del contraddittorio.

Artt. 42 e 43) In caso di domanda di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, il Tribunale, d'ufficio (mediante collegamento telematico, ovvero, nelle more, con PEC) acquisisce dati e documenti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal Registro delle Imprese.

La domanda è rinunciabile (salva la legittimazione del PM) e in tal caso il Tribunale pronuncia l'estinzione del procedimento, che deve essere parimenti comunicata al registro delle imprese per la sua iscrizione.

Artt. 44 e 45) Come si è detto, la domanda di accedere ad una procedura di regolazione concordata (Concordato preventivo o omologazione di accordo di ristrutturazione) può essere proposta solo dal debitore e ciò sia nel caso in cui l'iniziativa sia stata da esso assunta per così dire “autonomamente”, sia nell'ipotesi in cui tale domanda abbia costituito una reazione avverso una domanda di liquidazione giudiziale proposta del creditore.

La norma prevede la doppia ipotesi in cui il debitore depositi fin da subito la proposta di concordato, il piano e la relazione attestata, o gli accordi di

⁴ Si tratta di un'area web riservata da realizzare (a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale) con determinate garanzie anche per il destinatario.

ristrutturazione, ovvero quella in cui esso chieda l'assegnazione dei termini per il deposito di tale documentazione (cosiddetto concordato "in bianco"); i termini variano da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta, prorogabili per giustificati motivi e sempreché non vi siano domande di liquidazione giudiziale (tale previsione è stata inserita con l'intento di evitare un utilizzo abusivo e dilatorio dello strumento del concordato).

Nel caso di domanda di concordato preventivo (ed anche nell'ipotesi di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, in presenza di domande di liquidazione giudiziale), viene fin da subito nominato un commissario giudiziale⁵ (con il compito di riferire immediatamente su eventuali atti di frode ai creditori, e su ogni circostanza o condotta del debitore che possa pregiudicare "*una soluzione efficace della crisi*") e viene ordinato il deposito del versamento di una determinata somma per le spese della procedura.

Il Tribunale stabilisce tutta una serie di obblighi informativi a carico del debitore.

Il provvedimento del Tribunale è iscritto d'ufficio immediatamente nel registro delle imprese.

Il Tribunale, con provvedimento non soggetto a reclamo, può – su segnalazione del commissario giudiziale e/o del PM, sentiti il debitore e i creditori che abbiano presentato domanda di liquidazione giudiziale – "*omessa ogni formalità non essenziale per il contraddittorio*", revocare il provvedimento di concessione dei termini, quando constatata che sia stato commesso un atto in frode ai creditori, ovvero sia stata posta in essere una condotta che possa pregiudicare la soluzione della crisi, ovvero quanto vi è stata grave violazione degli obblighi informativi da parte del debitore; e quindi aprire la liquidazione giudiziale.

Se la domanda è fatta da una società, è necessaria un'approvazione particolare⁶.

Gli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese contestualmente al deposito ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione; e da tale pubblicazione decorre il termine per l'opposizione da parte dei creditori (come statuito dall'art. 48).

Art. 46) A seguito del deposito della domanda di accesso al concordato (e fino all'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo) il debitore può compiere atti di straordinaria amministrazione solo se urgenti e se autorizzati dal Tribunale, pena la loro inefficacia (e la revoca del decreto di concessione dei termini); dopo il decreto di apertura l'autorizzazione è data dal Giudice Delegato. Prededucibilità dei crediti sorti a seguito di atti legalmente compiuti.

⁵ Che ha poteri amplissimi: vedi art. 49, comma terzo, lett. f).

⁶ Per le società di persone, è necessaria l'approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; per le società di capitali e le società cooperative, è necessaria la delibera degli amministratori. In ogni caso, il relativo verbale deve essere notarile ed è iscritto nel registro delle imprese.

Salva l'autorizzazione di cui sopra, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione in danno degli altri creditori concorrenti; sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato preventivo.

Art. 47) Depositato il piano e la proposta di concordato, il Tribunale, "*verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano...*", nomina il giudice delegato, nomina (o conferma, se era stata depositata proposta di concordato "in bianco") il commissario giudiziale, stabilisce le modalità ed i tempi per il voto dei creditori, stabilisce tempi ed entità delle ulteriori somme da depositare a copertura delle spese di procedura. Il decreto è comunicato alla parti e iscritto nel registro delle imprese.

Se il Tribunale accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e/o fattibilità, sentiti il debitore e i creditori che abbiano depositato domanda di liquidazione giudiziale e il PM, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati (creditori o PM, ad esempio) con sentenza dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Il decreto di inammissibilità della proposta è reclamabile in Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

La domanda può essere riproposta, "*decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze*".

Art. 48) Una volta che il concordato è stato approvato dai creditori, il Tribunale fissa un'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale; il provvedimento è iscritto nel registro delle imprese ed è notificato (a cura del debitore) al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti, i quali (assieme a "*qualsiasi altro interessato*") possono proporre opposizione con memoria da depositarsi entro i dieci giorni prima dell'udienza; il commissario giudiziale deve depositare parere motivato fino a cinque giorni prima ed il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima.

Il Tribunale: **i)** verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, "*l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale*" (quindi, una seconda verifica, dato che la stessa verifica è stata fatta dopo il deposito del piano e prima dell'emissione del decreto di apertura di cui all'art. 47, ma qui appaiono fondamentali i rilievi del commissario); **ii)** assume i mezzi istruttori richiesti e anche disposti d'ufficio e **iii)** provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

Se si tratta di domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e "*ogni altro interessato*" possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla data di iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è soggetto a sospensione feriale e il tribunale decide con sentenza.

Gli accordi di ristrutturazione sono omologati anche se non aderisce l'erario e la sua adesione è necessaria per il raggiungimento delle percentuali di legge (60% o in certi casi, il 30%), e se (sulla base di quanto indicato nella relazione

del professionista indipendente) la proposta di soddisfacimento dell'erario sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è immediatamente esecutiva, ma produce effetti nei confronti dei terzi solo dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Se il Tribunale non omologa, esso, su ricorso di uno dei legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 49) Come si è detto, le domande (proposte dal debitore) di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle di liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, pertanto, se sussistono i presupposti di cui all'art. 121: imprenditore commerciale, stato di insolvenza e che non si tratti di "*impresa minore*" (vedi art. 2, comma primo, lett. d; i cui requisiti dovranno essere provati dal debitore), potrà dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale solo dopo aver esaurito negativamente tali procedure (l'omologazione è negata, ovvero il concordato non è stato approvato, i termini per il deposito del piano *etc.* non sono stati rispettati, le spese per la procedura non sono state depositate, si scopre che il debitore ha posto in essere degli atti in frode ai creditori: vedi in proposito art. 106).

Il Tribunale con la stessa sentenza nomina il Giudice Delegato, il curatore e, se utili, uno o più esperti per coadiuvarlo in compiti specifici, ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali e l'elenco dei creditori; fissa la data per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori termine fino a 30 giorni prima per il deposito delle domande di insinuazione, e al curatore tutta una serie di poteri.

La sentenza è esecutiva, è comunicata alle parti ed iscritta nel registro delle imprese (e da tale data ha effetto nei confronti dei terzi, ferme le norme sugli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

Anche in tal caso (come per la precedente norma) non si fa luogo a liquidazione giudiziale, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ai 30.00,00 euro.

Artt. 50, 51, 52 e 53) Il Tribunale rigetta la domanda di apertura di liquidazione giudiziale con decreto motivato (che deve essere iscritto nel registro delle imprese qualora la domanda sia stata iscritta), che può essere reclamato entro trenta giorni dalla sua comunicazione dal ricorrente o dal PM; il decreto che rigetta il reclamo non è ricorribile in cassazione, mentre se la Corte accoglie il reclamo, essa stessa con sentenza dichiara aperta la liquidazione giudiziale (questa è una novità perché nel sistema previgente la Corte rimetteva gli atti al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento) e rimette gli atti al Tribunale per i successivi provvedimenti di cui all'art. 49. La sentenza è ricorribile in Cassazione, ma i termini sono ridotti della metà.

Avverso la sentenza con cui il Tribunale omologa il concordato preventivo, o gli accordi di ristrutturazione ovvero dispone l'apertura della liquidazione

giudiziale, le parti possono proporre reclamo (la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, anche da chiunque ne abbia interesse), con ricorso da depositare in Corte di Appello entro trenta giorni, decorrenti: **i)** per le parti, dalla sua notifica telematica ad istanza della cancelleria; **ii)** per gli altri interessati, dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Il ricorso ed il decreto sono notificati a cura della cancelleria al reclamante alle altre parti ed al curatore (o commissario giudiziale), che possono costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza.

Anche la Corte di Appello può disporre d'ufficio mezzi di prova.

La Corte di Appello decide con sentenza che è notificata a cura della cancelleria a tutte le parti ed iscritta nel registro delle imprese; da tale notifica decorre il termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione.

Da segnalare che la Corte può condannare (in solido con la società soccombente) anche la persona fisica che ha rilasciato la procura al pagamento delle spese processuali e al pagamento del doppio del contributo unificato.

Il reclamo e/o il ricorso per cassazione non sospendono l'efficacia della sentenza di primo grado; la Corte di Appello, tuttavia, se richiesto con il ricorso o con la comparsa di costituzione, può (ricorrendo gravi e fondati motivi) sospendere in tutto o in parte o anche temporaneamente la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione (lo stesso può fare in caso di omologazione del concordato o di accordi di ristrutturazione, ordinando l'inibitoria, anche in parte, dell'attuazione del piano o dei pagamenti).

L'art. 53, poi, disciplina gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

In caso di revoca della liquidazione giudiziale sono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dalla procedura e gli organi rimangono in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche se l'amministrazione spetta al debitore sotto la vigilanza del curatore (alcuni atti particolarmente gravosi devono essere autorizzati dal Tribunale, pena la loro inefficacia rispetto ai terzi).

In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale, su domanda di uno dei legittimati, dichiara aperta la liquidazione giudiziale

Artt. 54 e 55) La domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione, può essere accompagnata da richiesta di misure cautelari o protettive.

Le misure cautelari sono atipiche, nel senso che non sono tipizzate ("*provvedimenti cautelari ... più idonei*").

Le misure protettive (ma non i provvedimenti cautelari), se richieste dal debitore, hanno effetto dalla data di pubblicazione della domanda di accesso

alla procedura nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal Tribunale, il quale fissa un'udienza *ad hoc*, all'esito della quale conferma (stabilendone anche la durata) o revoca le misure protettive; la prescrizione è sospesa e le decadenze non si verificano. Le misure protettive possono anche essere chieste nel corso delle trattative, prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Roma 20 febbraio 2020

avv. Curzio Cicala